

## Assegno di mantenimento: come si richiede la modifica?

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

In ogni momento, nel momento in cui dovessero sopraggiungere “**fatti nuovi sopravvenuti**” è sempre possibile chiedere ed ottenere dal giudice la sospensione oppure la **riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento** in favore dell’ex coniuge (e/o dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti).

Rivedere l’assegno significa, in parole “povere”, **aggiornarne l’importo**, viste e considerate le **mutate condizioni economiche delle parti**. Sarà, pertanto, necessario ottenere un provvedimento del giudice che possa autorizzare la modifica delle precedenti condizioni economiche; ciò in quanto il soggetto obbligato al versamento del mantenimento non ha facoltà di poter ridurre oppure sospendere il pagamento stesso.

È possibile **richiedere la modifica dell’importo** dell’assegno di mantenimento tramite:

- **procedura dinanzi al giudice** quando ricorrano giustificati motivi sopravvenuti rispetto al precedente provvedimento; ciò avviene nel caso di disaccordo tra coniugi;

- **accordo tra coniugi** (anche senza giustificati motivi), tramite il procedimento di negoziazione assistita.

È possibile, quindi, chiedere la modifica o la revoca dell’importo stabilito nell’assegno di mantenimento **solamente quando ricorrano giustificati motivi** oppure in presenza di fatti nuovi sopravvenuti che modificano la situazione economica dei coniugi, determinando **o l’arricchimento o l’impoverimento** di uno di loro, andando, di conseguenza, ad alterare l’equilibrio raggiunto con il precedente provvedimento del giudice.

A mero titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica e/o revisione dell’importo dell’assegno:

- **motivi di salute;**

- **cambiamento condizioni economiche** di un coniuge in peggio (ad esempio un licenziamento) oppure in meglio (ad esempio aumento di retribuzione);

- **nuova famiglia**, ovvero convivenza stabile, equiparabile a quella matrimoniale.

Con la “rivoluzionaria” **sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504** scatta il diritto all’assegno divorzile solamente per mancanza di mezzi adeguati oppure per impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento **all’indipendenza o autosufficienza economica** desunta da quattro indici, ovvero:

- **possesso di redditi;**
- di **cespiti patrimoniali** mobiliari e immobiliari;
- capacità e **possibilità effettive di lavoro;**
- stabile disponibilità di una **casa di abitazione.**

**Non rileva più**, come visto in precedenza, il parametro dello **stile di vita coniugale**, per cui non vi sarà diritto all’assegno (e se lo si percepisce se ne rischia la revoca) per chi sia autosufficiente o possa diventarlo, anche se non riesca a conservare gli agi goduti durante il matrimonio.

## **Quali potrebbero essere gli scenari possibili in seguito alla richiesta di modifica?**

Anzitutto in seguito all’istanza di parte il giudice **potrà ritenere di non doverla accogliere**: in tal caso continueranno a far fede quelli che sono gli obblighi originariamente previsti; il giudice potrà ritenere che la **situazione economica** di uno dei due coniugi **sia peggiorata**: in tale situazione se a peggiorare dovesse essere la situazione del coniuge obbligato potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di una riduzione; se invece a peggiorare fosse **la situazione del coniuge beneficiario**, l’importo dell’assegno potrebbe essere aumentato; la situazione economica di uno dei due **potrebbe essere migliorata**: in tal caso se a migliorare fosse la situazione economica del coniuge beneficiario il giudice potrebbe diminuire l’importo ritenendo che, per tenere uno **stile di vita paragonabile a quello precedente**, ha bisogno di meno denaro da parte dell’ex coniuge; infine, nel caso in cui il giudice dovesse ritenere che la situazione economica del beneficiario, per qualunque motivo sopravvenuto, sia tale da **non necessitare più di un contributo** da parte dell’obbligato, potrebbe anche disporre la revoca dell’assegno.

## **La dichiarazione dei redditi quale prova rilevante**

La legge, ovvero l’articolo 706 c.p.c. dispone come unico **onere a carico dei coniugi** quello di allegare all’atto introduttivo della domanda di separazione copia delle ultime **dichiarazioni dei redditi** presentate.

Anzitutto occorre precisare che la dichiarazione dei redditi è il modello in cui chiunque sia residente in Italia espone i propri redditi e calcola l'imposta dovuta. La dichiarazione **deve comprendere tutti i redditi**: ovvero quelli di lavoro e di pensione, quelli di terreni e fabbricati, quelli di capitale (ovvero derivanti da investimenti tassati), quelli di lavoro autonomo e di impresa, quelli diversi, cioè non classificati altrove ma comunque percepiti nell'anno.

È prassi in molti tribunali **invitare le parti** (normalmente nei provvedimenti di fissazione dell'udienza) al **deposito di ulteriori documenti**, quali ad esempio estratti conti correnti, oppure una autocertificazione relativa al patrimonio.

Una recente sentenza di merito (si veda **Trib. Roma, sent. n. 23704/15**) ha evidenziato come nelle cause di separazione e divorzio, in caso di contestazioni tra gli ex coniugi, le dichiarazioni presentate al fisco **non assumono alcun valore vincolante** ai fini della decisione finale; pertanto diventa indispensabile verificare l'effettiva situazione patrimoniale dell'onerato. E, di certo, una valida radiografia è certamente **il conto in banca**.

Il **parametro indispensabile di riferimento** per la valutazione di congruità dell'assegno di mantenimento è costituito dal **tenore di vita** di cui i coniugi hanno goduto **nel corso della convivenza**, quale elemento condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, al cui accertamento il giudice di merito deve procedere verificando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, senza limitarsi a considerare il reddito emergente dalla **documentazione fiscale prodotta**, ma tenendo conto anche degli **altri elementi di ordine economico**, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.

Il contributo in esame è stato estratto dal seguente volume:

<https://www.diritto.it/si-richiede-la-modifica-dellimporto-dellassegno-mantenimento/>